

COMUNE DI BORGO TICINO
REP. N.

PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE TRA COMUNE E SCUOLA DELL'INFANZIA

Convenzione attuativa dell'art. 14, comma 2 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" tra il Comune di Borgo Ticino (NO) e l'Ente gestore della scuola dell'infanzia "Asilo Infantile A. & L. Zanotti"

L'anno duemilaquindici addidel mese di in Borgo Ticino e nella residenza municipale sita in Via Vittorio Emanuele II n. 58

Premesso:

- che la scuola dell'infanzia risponde al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- che essa svolge una pubblica funzione di carattere educativo e sociale;
- che la stessa è:
 - scuola dell'infanzia paritaria ai sensi della legge 62/2000;
 - scuola dell'infanzia paritaria gestita da soggetto giuridico senza fini di lucro ex art. 3 Decreto MPI del 21 maggio 2007;
 - che la Regione Piemonte, con l'art. 14 della l.r. 28 dicembre 2007 n° 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" intende garantire il diritto alla libertà di educazione nel quadro dei principi sanciti dagli art. 3, 33 e 34 della Costituzione;
 - che gli interventi finanziari tendono al conseguimento della parità di trattamento degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, funzionanti nel territorio;
 - che l'intervento finanziario a favore delle scuole dell'infanzia previsto dalla succitata legge regionale è distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altro contributo erogato in base alla normativa statale e regionale o da convenzione.

TRA

il Comune di Borgo Ticino, rappresentato dal Responsabile del Servizio sig.ra Sgobbi Elisa che agisce in nome e per conto del Comune ai sensi dell'art. 51 legge 142/90 e s.m.i., C.F. 80009810039, in esecuzione alla deliberazione di C.C. n. 38 del 17.11.2009;

E

L'Ente Asilo Infantile "A. & L. Zanotti", rappresentato dal Parroco Bricco don Franco, Presidente pro-tempore, avente sede legale a Borgo Ticino, Via Zanotti n. 5 - tel. 0321 90256

C. F. 80020510030, gestore della scuola per l'infanzia "Asilo Infantile A. & L. Zanotti", in esecuzione alla delibera n. 10 del Consiglio Amministrazione in data 12.11.2009

Con:

n. 6 sezioni autorizzate

n. 7 insegnanti

ubicata a Borgo Ticino, via Zanotti n. 5 - tel. 0321 90256 , nell'immobile messo a disposizione all'Ente Asilo Infantile A. & L. Zanotti, in esecuzione all'art. 1 dell'atto di donazione REP. n. 2181 in data 5.3.1908 a rogito del notaio Agostinetti Giovanni, con contratto in comodato per la durata della convenzione e in un secondo immobile, ubicato nella stessa sede, di proprietà dell'Ente stesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 - Accoglienza dei bambini

L'ente gestore della scuola convenzionata si impegna ad accogliere, nei limiti della capienza autorizzata, tutti i bambini — in età di ammissione alla scuola dell'infanzia — senza discriminazione di sesso, etnia, cultura o religione, favorendo in particolare l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio—culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Articolo 3 - Partecipazione delle famiglie

La scuola si impegna a favorire, analogamente a quanto previsto per le scuole dell'infanzia statali, la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola attraverso la costituzione di un organo collegiale, in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche.

Articolo 4 - Contribuzione degli utenti

L'ente gestore si impegna, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Comune, sentita la commissione di cui al successivo articolo 11, ad applicare a carico degli utenti quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni socio—economiche delle famiglie.

Articolo 5 - Adempimenti della scuola

L'ente gestore della scuola si impegna:

ad operare, nell'autonomia dei propri indirizzi e progetti educativi, nel rispetto delle normative di settore;

a conformare il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola a quelli stabiliti dalle norme vigenti, a garantire il funzionamento della scuola per almeno 7 ore giornaliere, salva la facoltà per la stessa di offrire maggiori prestazioni;

a uniformarsi alla normativa vigente per quanto riguarda il numero di alunni per sezione;

a garantire locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico—sanitarie.

Articolo 6 - Personale

Il personale operante nella scuola dell'infanzia dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto. In particolare il personale insegnante dovrà essere provvisto del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

In caso di personale volontario, anche questo dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio corrispondente alla funzione svolta.

Al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) saranno applicati i contratti collettivi nazionali di categoria.

Articolo 7 - Rendicontazione

L'ente gestore assicura la pubblicità dei propri bilanci.

L'ente gestore si impegna a trasmettere al Comune — entro il 30/06 di ogni anno — un rendiconto, sottoscritto dal legale rappresentante, circa l'utilizzazione dei contributi di cui al successivo articolo 10 ed una relazione sull'attività svolta nella quale siano evidenziati:

numero delle sezioni attivate;

numero di bambini iscritti a ciascuna sezione;

numero e qualifica del personale impiegato;

sistema tariffario applicato.

Articolo 8 - Indicatori di gestione

Il rendiconto di gestione di cui all'articolo 7 dovrà fare riferimento ai seguenti indicatori economico—finanziari desunti dal bilancio consuntivo:

ENTRATE

- Contributo di cui all'art. 14 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28
- Contributo erogato dal Comune nel corso dell'anno di riferimento ai sensi della presente convenzione e di cui all'art. 9 - lettera a
- Rette a carico delle famiglie
- Contributo del Ministero Pubblica istruzione

SPESE

- Oneri per il personale educativo ed ausiliario e/o assistenza ai bambini
- Spese connesse alla convenzione con congregazioni religiose o relative ad altre forme di cooperazione
- Spese generali di funzionamento della scuola
- Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Spese per attività didattiche

Articolo 9 - Adempimenti del Comune

Il Comune, preso atto degli impegni assunti dalle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate per lo svolgimento del loro servizio sociale ed educativo, sostiene le stesse attraverso i seguenti interventi:

- a) eroga alla/e scuole dell'infanzia convenzionate un contributo annuo per le spese di gestione;
- b) inoltra alla Regione Piemonte, entro i termini stabiliti dalla vigente normativa regionale, la domanda di contributo finalizzato al sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate;
- c) trasferisce, in aggiunta al proprio intervento contributivo, i contributi regionali previsti da specifica normativa;
- d) assicura il coordinamento nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale

I contributi di cui alle lettere a) e c) saranno assoggettati alle ritenute — se e in quanto dovute — previste dall'art. 28 del D.P.R. 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 10 - Contributo comunale

Il contributo di cui al precedente articolo 9 lettera a) — verrà erogato annualmente al fine di realizzare un trattamento paritario nei confronti degli utenti delle diverse scuole dell'infanzia

L'ente gestore dovrà trasmettere al Comune un dettagliato rendiconto circa l'impiego del contributo stesso.

L'ammontare del contributo annuo è di euro 29.000,00= per l'anno 2015.

Per gli anni successivi viene aggiunto ogni anno un ulteriore contributo di almeno euro 1.000,00= che comunque dovrà essere in misura non inferiore all'incremento ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

Il versamento del contributo all'Ente avviene in due rate di pari importo entro i mesi di giugno e di dicembre.

La quantificazione del contributo sarà oggetto di verifica ogni cinque anni

Articolo 11 – Alunni portatori di handicap

Nel caso di inserimento di bambini portatori di handicap per la quale sia prodotta apposita certificazione e il cui inserimento stesso comporti l'assunzione di personale educativo finalizzato al suo inserimento nella classe ed aggiuntivo al personale educativo ordinario. L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura della differenza fra il costo effettivo e quanto eventualmente erogato dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente preposto.

Detto personale deve essere assunto nel rispetto delle norme vigenti negli Enti pubblici ed essere in possesso dei requisiti richiesti per il sostegno educativo di soggetti portatori di handicap.

Articolo 12 – Rendiconto annuale.

L'Ente Gestore della Scuola per l'Infanzia deve provvedere, al fine di evidenziare l'assenza di finalità di lucro, a redigere un rendiconto annuale che dovrà fare riferimento, per le spese:

- 1) al C.C.N.L., alle convenzioni con le congregazioni religiose o altre forme di cooperazione;

- 2) al canone annuo di locazione degli immobili locati nel rispetto e nelle forme previste dalla legislazione vigente;
- 3) alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Articolo 13 - Commissione

E' istituita una Commissione composta da:

- n. 1 rappresentante dell'Ente Gestore;
- n. 1 rappresentante dei genitori;
- n. 1 rappresentante il Comune nella persona dell'Assessore alla Pubblica Istruzione;
- n. 1 rappresentante il Comune designato dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti.

Detta Commissione ha il compito di:

- a) verificare l'applicazione della presente convenzione;
- b) esaminare il rendiconto di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere il parere sulla contribuzione da applicare agli utenti di cui al precedente art. 4;
- d) sostenere lo sviluppo di rapporti tra le scuole dell'infanzia paritarie e altri tipi di scuole esistenti nel comune.

La Commissione opera a titolo gratuito.

Articolo 14 - Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2035 ed è rinnovabile espressamente con specifico provvedimento deliberativo alla scadenza.

Data,

Per Il Comune
Responsabile del Servizio
Sgobbi Elisa

Per l'Ente Gestore
Il Legale Rappresentante
Don Franco Bricco

.....

.....